



L'insegnamento della religione cattolica

La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano **assicura**, nel quadro delle finalità della scuola, **l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado** (art 9 del Nuovo Concordato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984)

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori è garantito, pertanto, a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Invero, come ribadito con la Sentenza n.203 del 1989 della Corte Costituzionale mentre lo Stato è obbligato, in forza dell'Accordo di Villa Madama, ad assicurare l'insegnamento di religione cattolica, per gli studenti esso è facoltativo: solo l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo. Per quanti decidano di non avvalersene l'alternativa è uno stato di non-obbligo. La previsione, infatti, *“di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di religione”*.

La libertà di scelta

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica ha, secondo il D.P.R.175 del 2012 (che da esecuzione del Protocollo d'Intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica), **valore per l'intero corso di studi , fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.**

Ciononostante, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4634 del 2018 ha sancito che la normativa regolante la scelta se avvalersi o meno dell'insegnamento *«alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata deve essere ricostruita nel senso che il termine ancorato all'atto dell'iscrizione al singolo anno scolastico, funzionale alle*



esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche e degli insegnanti di religione, non può ritenersi preclusivo di una scelta diversa successiva, anche nel corso dell'anno scolastico». In sostanza i giudici di Palazzo Spada ritengono che la richiesta di modifica se avvalersi dell'IRC costituisce forma di esercizio della libertà di coscienza e della libera scelta educativa genitoriale, insuscettibili di essere sottoposti a condizione o a termini che ne impediscano l'esercizio pieno.

L'organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica

Il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni.

Nelle scuole dell'infanzia le specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica sono comprese nella progettazione educativo-didattica e organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola dell'infanzia, in unità di apprendimento da realizzare anche con possibile raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico.

Nelle scuole primarie le attività di insegnamento della religione cattolica sono organizzate secondo le indicazioni didattiche contenute nel DPR dell'11 febbraio 2010, avente ad oggetto i traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione. A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana.

Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, la collocazione oraria dell'ora dell'insegnamento della religione cattolica è effettuata dal dirigente scolastico sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, secondo **il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe.** (art 2, comma 2 del DPR 175 del 2012)



Le attività alternative all'Irc

In merito alle scelte relative alle attività alternative, che riguardano, dunque, esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, sono formalizzate, all'interno di ciascuna scuola, attraverso un'apposita funzionalità del sistema "Iscrizioni on line" accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica, secondo le prescrizioni organizzative previste dalla C.M. n. 9 del 18/1/1991. In questo caso lo studente non partecipa ad alcuna attività didattica.

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire in itinere delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell'Offerta Formativa. I contenuti di queste attività didattico/formative non devono risultare discriminanti; pertanto non si può prevedere che essi sviluppino programmi curricolari, costituendo ciò un ingiustificato vantaggio per chi non si avvale che verrebbe a godere di un supplemento orario in alcune materie. Infatti *"la previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno, perché proposta in luogo dell'insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l'una e l'altro lo schema logico dell'obbligazione alternativa, quando dinanzi all'insegnamento di religione cattolica si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche"* (Sentenza Corte Costituzionale n.203 del 12 aprile 1989).



Profilo professionale dell'insegnante di religione cattolica

L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di uno **dei titoli culturali di qualificazione professionale** elencati nel D.P.R. 175/2012 e dell'**idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano**. Tale riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente, salvo motivata revoca da parte dell'ordinario diocesano. Tale revoca può essere disposta qualora sia stata accertata una grave carenza concernente la retta dottrina o l'abilità pedagogica, oppure risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica (Delibera CEI 41/90)

Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede, come sopra anticipato, il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

- a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
- b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
- c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito:

- a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui ai precedenti punti a), b) e c);
- b) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano.

L'insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, da insegnanti della sezione o della classe purchè in possesso di uno specifico master di secondo



livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana.

Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte a pieno titolo della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti. Partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Il D.lgs. 62/2017, che ha novellato l'esame di Stato di primo grado, ha previsto che la Commissione d'esame sia costituita da tutti i docenti del Consiglio di classe: i docenti di religione cattolica e di attività alternativa parteciperanno pertanto agli esami conclusivi del primo ciclo d'istruzione, limitatamente ai giorni in cui siano coinvolti i rispettivi alunni avvalentesi dell'irc.

Per la secondaria di 2^a grado i docenti di religione cattolica, al pari docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, per gli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.

Reclutamento

Il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito in Legge n. 79 del 29 giugno 2022 prevede una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che, oltre al possesso dei titoli culturali di accesso previsti dal DPR 175 del 2012 siano in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio, (entro i 90 giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda) abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali.

Alla procedura straordinaria, ai sensi del D.L. 75, convertito in legge 112/2023, sarà assegnato il 70% dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2022/2023-2024/2025



sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, mentre il restante 30% sarà destinato alla procedura ordinaria.

Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle domande, la composizione della commissione di valutazione, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, ivi compresa la valutazione della stessa e dei titoli culturali e professionali, saranno stabiliti con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, di prossima emanazione. Le relative graduatorie di merito saranno ripartite per ambiti diocesani.